

Libertà religiosa e scuola

Andrea Caraccio

Le esperienze migratorie che, nell'attuale momento storico, coinvolgono massicciamente i Paesi dell'Europa hanno innanzitutto innescato una trasformazione antropologica degli spazi e delle strutture in cui si svolge quotidianamente la vita di comunità, spazi e strutture in cui la composizione dei diritti e doveri reciproci, in un quadro fatto di differenze culturali, etniche e religiose, si è fatta particolarmente delicata.¹

La scuola è uno degli spazi pubblici in cui queste differenze, ancorché non nuove in assoluto, si rendono oggi più visibili sulla scia delle ripetute rivendicazioni per il riconoscimento identitario di comunità immigrate sempre più numerose e nel cui ambito l'appartenenza religiosa è elemento forte di coesione nonché chiave di lettura per la comprensione del loro *modus vivendi*.²

Oltre che dagli stimoli esterni provenienti soprattutto dal mondo islamico, la profonda trasformazione dello scenario socio-religioso europeo è accentuata dalle nuove fasi che le tradizionali confessioni cristiane vivono nei rapporti reciproci ed in quelli con gli organi statali e con l'Unione Europea, al punto che le stesse comunità autoctone riscoprono le proprie radici religiose in un'ottica di valorizzazione e di

¹ Cfr., per la situazione italiana, *Dossier statistico Immigrazione*, Caritas, Roma, 2003.

² Cfr. J. Habermas, *L'inclusione dell'altro*, Milano, 1998; C.C. Canta, *L'insegnamento della religione nella società multiculturale e multireligiosa*, in *Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa*, Milano, 2002.

Sulla scuola come spazio pubblico di confronto si veda G. Rodotà, *Il ruolo della scuola come spazio pubblico di confronto*, in *Libertà per la scuola*, (a cura di) F. Leone, Roma, 1995.

superamento delle antiche contrapposizioni, come testimonia il dibattito sul testo della Costituzione europea.³

In questo passaggio storico epocale emerge il ruolo strategico della scuola nella evoluzione delle comunità locali (un tempo monoculturali e monoreligiose) in comunità multiculturali e multireligiose, attraverso la trasmissione di quel comune senso di appartenenza alla società politica in termini di diritti, doveri e norme validi e vincolanti per chiunque che è elemento insostituibile per la formazione di una società europea allargata ma pur sempre sapiente custode delle proprie tradizioni giuridiche.⁴

La tutela della libertà religiosa nell'ambiente scolastico pone molteplici problemi, sia sotto il profilo dei diritti individuali sia dal punto di vista dei diritti collettivi. Viene in primo luogo in considerazione il problema della qualificazione simbolica degli spazi scolastici e la compatibilità delle esternazioni culturali-religiose con essi. Mi riferisco alla questione etnico-religiosa del velo islamico o a quello più esplicitamente confessionale del crocefisso.⁵

Per quanto concerne il primo profilo del problema, la risposta delle istituzioni, e in particolare la autorità giudiziaria, a fronte delle complesse istanze multiculturali ha dimostrato di muoversi ancora in modo incerto e contraddittorio, tale da rendere concreto il rischio di disparità di trattamento tra gli allievi. Non meno contraddittorie le soluzioni suggerite dal giudice in alcuni Stati della UE per il personale docente della scuola pubblica, laddove sia esso stesso ad esibire segni distintivi. In Francia, ad esempio, mentre per le alunne la tutela della libertà religiosa ricomprende il diritto di mostrare in pubblico, entro specifici limiti, simboli di appartenenza confessionale, la stessa giurisprudenza amministrativa ha al contrario escluso questo diritto per le

³ Cfr. F. Pajer, *Scuola e istruzione religiosa. Nuova cittadinanza europea*, in *Regno – Att.*, n. 22 (2002), pp. 774 ss.; cfr. Sami A. Aldeeb Abu Sahlich, *Les musulmans en Occident entre droits et devoirs*, Paris, 2001.

⁴ Cfr. E. Bein Ricco, *Interculturalità e democrazia nella scuola del 2000*, in *Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa*, Milano, 2002.

⁵ Per un approfondimento sulla situazione europea, con riferimento alla presenza islamica nella scuola, si veda F. Dassetto, *L'Islam in Europa*, Torino, 1994.

Per un approfondimento sulla situazione italiana si veda H. R. Piccardo, *L'Islam nella scuola*, in *La visione della multiculturalità*, (a cura di) I. Sigillino, Milano, 1999; M. Bertani, *I musulmani e la scuola italiana: dibattiti e prospettive*, in *ReS/Religione e Scuola*, 2(2004), pp. 7-12; Kamal 'Abd al Qadir Marinelli, *Scuola ed educazione islamica*, in *L'Islam e l'Italia*, (a cura di) Ass. inter. per l'informazione sull'Islam, Brescia, 1996.

insegnanti.⁶ In quanto dipendenti pubblici queste sono chiamate alla lealtà verso lo Stato ed al principio costituzionale di neutralità religiosa, con la logica conseguenza di dover bandire ogni segno distintivo durante l'orario di lavoro in quanto mostrare segni distintivi durante l'esercizio delle proprie funzioni sembra, a giudizio, del Consiglio di Stato francese, un atto di infedeltà al principio di laicità dello Stato.⁷

Dai segni indossati ai simboli affissi nelle aule. Un solo simbolo, quello della religione di maggioranza, oppure nessun simbolo nel rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, oppure, ancora, tanti simboli quante sono le presenze confessionali nella singola scuola?⁸ Nel 1995 il Bundesverfassungsgericht tedesco ritiene incostituzionale l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche bavaresi sostenendo la violazione della libertà di coscienza e di religione garantita dalla legge fondamentale. Pochi anni prima, il Consiglio di Stato italiano era giunto ad una diversa conclusione non considerando la presenza del crocefisso motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.⁹ Da ultimo, sempre in Italia, ma in senso contrario, l'ordinanza ingiunzione del Tribunale dell'Aquila che dispone la rimozione del crocefisso nella scuola.

Sentenze che oscillano da un estremo all'altro e che forse trascurano il dato inconfutabile per cui le immagini, come i simboli, hanno bisogno e sono oggetto di interpretazioni: al di là della scelta se e che cosa esporre in aula resta la necessità di sviluppare un discorso critico fornendo agli allievi gli strumenti conoscitivi adeguati per disinnescare il messaggio di intolleranza esclusiva che i simboli possono suscitare.

Un secondo ordine di problemi posto dall'esigenza di tutelare la libertà religiosa e di coscienza nella scuola è dato dalle scelte dei programmi d'insegnamento. La

⁶ Cfr. Conseil d'Etat, 27.11.1989; Conseil d'Etat 20.10.1999.

⁷ Cfr. Conseil d'Etat 30.05.2000. Per la lettura del testo integrale delle pronunce francesi citate si rimanda alla banca dati giuridica Recueil Dalloz.

Si veda ancora, per la situazione francese, Sénat de France, *Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires*, Série legislation Comparée, Paris, 1997.

⁸ Cfr. S. Berlingò, *Il pendolo dell'istruzione*, in *Quad. Dir. pol. eccl.*, 3(1995), pp.795ss.

⁹ Si veda Consiglio di Stato, parere 27.4.1988, n. 63. Il testo integrale del parere lo si può leggere in *Quad.dir. pol. eccl.*, 3 (1988) p. 280.

formazione interculturale ed interreligiosa non dovrebbe essere infatti considerata un'ulteriore branca dei saperi da sommare agli altri, bensì trasversale ai diversi ambiti della conoscenza. Si pensi all'ambito storico-geografico, dove forte è l'esigenza di educare al superamento della percezione di sé come perno e misura della realtà superando le tensioni etnocentriche e l'egocentrismo culturale favorendo nel contempo la capacità di leggere la storia come processo umano evolutivo nella pluralità dei suoi attori.¹⁰

E' sempre più frequente la messa in discussione dei contenuti pedagogici in nome di un credo religioso: corsi come quelli di filosofia, storia e biologia sono contestati dagli allievi islamici e dalle loro famiglie perché contrari al dogma di fede.¹¹ A volte la contestazione colpisce la persona stessa dell'insegnante per ragioni di genere. Una concezione patriarcale della famiglia e della società può legittimare nell'alunno e nei genitori una minore considerazione del corpo docente femminile. Ancora la resistenza, quando non un vero e proprio rifiuto, da parte delle famiglie musulmane di consentire la promiscuità in occasione dell'insegnamento di educazione fisica.¹²

Lo stesso insegnamento (curricolare là dove previsto) della religione è ormai investito dalla dimensione interculturale della società scolastica, pertanto si trova di fronte alla necessità di cambiare schemi e linguaggi con l'obiettivo di ricondurre le manifestazioni di spiritualità umana ai contesti storico-sociali che le hanno determinate, cercando di soddisfare quell'esigenza di dialogo interreligioso, obiettivo ormai necessario per cercare di ridurre in prospettiva di medio e lungo termine fenomeni di discriminazione e intolleranza.¹³

¹⁰ Cfr. J. Delors, *Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'UNESCO della Commissione internazionale sull'Educazione per il XXI secolo*, trad. it, Roma, 1997.

¹¹ Cfr. E. Pace, *Conflitti di valore e riconoscimento delle differenze in un sistema educativo multiculturale*, in *Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa*, Milano, 2002.

¹² Cfr., per la situazione francese, Haute Conseil à l'integration, *L'Islam dans la République. Rapport au Premier Ministre*, Paris, 2001.

¹³ Per una ampia panoramica sul tema dell'insegnamento scolastico della religione si veda F. Pajer, *Quale religione insegnare a scuola nell'Europa di domani? Tendenze attuali, futuri possibili*; E. Spiegel, *L'ora delle alternative. Sull'essenzialità dell'insegnamento della religione e la pluralità dei suoi modelli nel futuro dell'Europa*, in *Cultura Religione Scuola. L'insegnamento della religione nella trasformazione culturale e nell'innovazione scolastica*, (a cura di) E. Damiano e R. Morandi, Milano, 2000.

In questa rapida carrellata di problemi, non secondaria è la ricerca di una nuova qualificazione giuridica degli insegnanti di religione alla quale il legislatore italiano ha cercato di dare risposta con la recente legge 18 luglio 2003 n. 186 con la quale incardina definitivamente gli insegnanti di religione cattolica nel sistema scolastico come docenti di ruolo.¹⁴ Ma il problema assume profili più generali, coinvolgendo il ruolo stesso dell'insegnante e dell'insegnamento nel sistema scolastico complessivo. Ciò significa reimpostare il modello di insegnamento creando una sorta di modello a rete che metta in relazione le diverse discipline con approcci didattici comparativi in modo che influisca direttamente su due elementi: innanzitutto, la formazione dei docenti, e di quelli delle discipline umanistiche in particolare, affinché si eviti che gli stessi commettano errori di valutazione e involontarie offese alla coscienza di alunni di altra cultura o religione; in secondo luogo che i libri di testo vengano reimpostati per soddisfare un'etica informativa e formativa più rispondente alle mutate condizioni socio-culturali della scuola in Europa¹⁵.

Il terzo ordine di problemi che investe la scuola pubblica riguarda la organizzazione degli orari scolastici. Il calendario festivo ufficiale stabilito con riguardo alle feste cristiane non garantisce più a tutti la possibilità di conciliare i tempi religiosi con quelli degli impegni scolastici. Non ci sono regole generali, se non la raccomandazione di venire incontro a queste esigenze, ad esempio giustificando i giorni d'assenza o alleggerendo il carico di lavoro in quei periodi, come il mese del Ramadan sacro ai musulmani, in cui si registra negli allievi un calo nei livelli di attenzione. Le stesse indicazioni che provengono dall'Unione Europea con riguardo agli orari di lavoro sono nel senso della non più automatica annoverazione della domenica tra i giorni di riposo.¹⁶

L'ultimo ma non secondario problema motivato da ragioni religiose riguarda la ristorazione collettiva nelle strutture didattiche, in ragione delle diverse abitudini

¹⁴ In G.U. n. 170, 24 luglio 2003.

¹⁵ Cfr. G. Hasan Soravia, *Tavola rotonda: le diversità culturali e religiose nella scuola*, in *Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa*, Milano, 2002.

¹⁶ Si veda Direttiva Ue 93/104/CE (GUCE, n. 307, 13 dicembre 1993) e Direttiva Ue 2000/34/CE (GUCE, n. 195, 1 agosto 2000).

alimentari dei gruppi rappresentati oggi all'interno della scuola. Nella inevitabile riorganizzazione del servizio mensa resta l'interrogativo se estendere l'esclusione dei cibi vietati dai dettami della fede a tutti i destinatari del servizio o limitarla ai gruppi interessati, con il rischio, però, di rimarcare così palesemente le differenze.

E' un dato di fatto che sulla tutela della libertà religiosa nella scuola in queste molteplici angolature il legislatore nazionale non si spinge oltre l'affermazione solenne, e basilare, dei grandi principi portanti dei moderni ordinamenti. Da qui il ruolo guida svolto dai Tribunali, quelli di prima istanza fino ad arrivare alle Corti Supreme, che registrano i mutamenti del comune sentire ed assicurano la continua evoluzione della norma giuridica nello sforzo di salvaguardare l'omogeneità di fondo del sistema educativo.

Resta, però, la diversità delle esigenze a seconda dei contesti sociali di riferimento e questo spiega l'eterogeneità delle risposte date sul campo, fermo restando che i veri protagonisti dell'integrazione sono gli stessi soggetti sociali chiamati da una parte e dall'altra del mondo della scuola al dialogo ed alla cooperazione per arrivare alla reciproca conoscenza ed al senso di comune appartenenza.¹⁷

Compito primario della scuola è di evitare la ghettizzazione e la discriminazione evitando la frantumazione del tessuto sociale in una molteplicità di identità chiuse che vanificherebbe l'idea stessa di una società aperta e democratica, come tale in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di riscrivere, servendosi di tutte le sue articolazioni, il patto di solidarietà sociale e politico che dovrebbe legare tutti coloro che ne fanno parte.

¹⁷ Cfr. R. Bonaiuti, *Presenza multireligiosa nella scuola e insegnamento della religione*, in *La religione nella società dell'incertezza. Per una convivenza solidale in una società multireligiosa*, (a cura di) R. De Vita e F. Berti, Milano, 2001.